

# Statuti "Alleanza per la costituzione Svizzera"

## Indice dei contenuti

### I. Nome, sede e scopo dell'associazione

1. nome e sede
2. Scopo

### II. appartenenza

3. Membri
4. quote associative

### III. organizzazione

5. Organi
6. l'assemblea generale
7. il Consiglio di amministrazione
8. compiti del consiglio di amministrazione
9. Revisori dei conti
10. ufficio
11. comitato consultivo
12. Ufficio di mediazione
13. Gruppi di lavoro e di esperti
14. associazioni regionali e cantonali di soci

### IV. Questioni finanziarie, iscrizione nel registro delle imprese, scioglimento

15. Finanza
16. iscrizione nel registro delle imprese
17. Giurisdizione
18. scioglimento dell'associazione
19. Entrata in vigore dello Statuto

Gli statuti non sono scritti in un linguaggio di genere. La forma scelta si applica a tutte le persone.

## Preambolo

L'"Alleanza per la Costituzione Svizzera" riunisce persone che vogliono difendere, vivere e sviluppare la Costituzione della Confederazione Svizzera nella libertà e per la libertà. È stata formalmente fondata il 22.3.2022 ad Aarau. Il Preambolo della Costituzione federale e la Carta dell'Alleanza per la Costituzione sono basi vincolanti di questi statuti.

## I. Nome, sede e scopo dell'associazione

### 1. nome e sede

Sotto il nome di "Alleanza per la Costituzione Svizzera" esiste un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti. ZGB con sede legale ad Aarau. Il nome breve dell'associazione è "Alleanza per la Costituzione".

### 2. scopo

- 2.1 L'Alleanza per la Costituzione difende e rafforza la posizione del sovrano e sviluppa la Costituzione della Confederazione Svizzera secondo i valori fondamentali di libertà, uguaglianza, fraternità e sostenibilità.
- 2.2 Si batte per la piena applicazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale e si ispira al Preambolo della Costituzione federale e alla Carta dell'Associazione.
- 2.3 L'Alleanza per la Costituzione si impegna a garantire che nessuna legge federale violi la Costituzione federale. Il diritto internazionale obbligatorio, compresi i diritti umani, la Costituzione federale e solo le leggi federali conformi alla Costituzione dovrebbero essere autorevoli per il Tribunale federale e le altre autorità che applicano la legge.
- 2.4 L'Alleanza per la Costituzione sostiene e promuove la sovranità individuale e la cooperazione dei suoi membri, costruisce ponti nella società e sostiene lo stato di diritto per tutte le istituzioni statali e sociali.
- 2.5 L'Alleanza per la Costituzione è indipendente, non rappresenta interessi particolari, non persegue obiettivi commerciali e non cerca il profitto.
- 2.6 Le lingue ufficiali dell'Associazione sono le tre lingue ufficiali (D/F/I). Le lingue di negoziazione sono il tedesco e il francese.

## II. appartenenza

### 3. membri

3.1 Possono diventare soci le persone fisiche e giuridiche che sostengono lo scopo dell'Associazione. L'ammissione può avvenire in qualsiasi momento. Le domande di ammissione devono essere inviate per posta o per via elettronica all'ufficio. Il Comitato esecutivo dell'Alleanza per la Costituzione decide sull'ammissione all'Associazione.

3.2 I soci possono anche essere membri di una sezione cantonale. Se l'adesione alla sezione cantonale non è possibile o non è desiderata, essa rimane membro dell'Alleanza per la Costituzione. In questo caso, i suoi diritti di partecipazione sono limitati alla partecipazione all'assemblea generale.

3.3 Le dimissioni possono essere presentate in qualsiasi momento, comunicandolo all'ufficio per lettera o per via elettronica. Le dimissioni diventano legalmente vincolanti solo dopo la conferma scritta, per lettera o per via elettronica, da parte dell'ufficio.

La quota associativa per l'anno in corso è ancora dovuta.

### 3.4 La scadenza dell'adesione

- nel caso di persone fisiche, per dimissioni, esclusione o decesso
- nel caso di persone giuridiche, per dimissioni, esclusione o scioglimento.

### 3.5 Possono essere esclusi dall'affiliazione i seguenti soggetti:

- a) Chiunque, in qualità di membro, con la sua condotta agisca contro gli interessi dell'Alleanza per la Costituzione o danneggi la comunità interna.
- b) Chi, dopo due solleciti per lettera o per via elettronica, non paga la quota associativa dell'anno in corso.

L'esclusione ai sensi del paragrafo a) deve essere giustificata e viene effettuata dal Comitato esecutivo previa consultazione della sezione cantonale interessata. L'esclusione può essere impugnata presso l'Ufficio di mediazione entro 30 giorni. La decisione dell'ufficio di mediazione è definitiva.

3.6 I soci autorizzano il Comitato esecutivo a mettere i loro dati a disposizione delle sezioni cantonali, delle associazioni regionali e comunali per scopi associativi. La protezione dei dati dei soci deve avere la massima priorità.

### 4. quote associative

Le quote associative sono proposte dal Comitato esecutivo e stabilite dall'Assemblea generale. Il Comitato esecutivo assicura una raccolta efficiente e trasparente dei contributi all'Alleanza per la Costituzione e alle sezioni cantonali o ai gruppi regionali.

### III. organizzazione

#### 5. organi

##### 5.1 Gli organi dell'Alleanza per la Costituzione sono:

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Comitato esecutivo
- c) I revisori dei conti
- d) L'ufficio
- e) Il Comitato consultivo
- f) Il Consiglio di mediazione

I membri da c) a f) non possono essere membri del Comitato esecutivo.

##### 5.2 Tutti gli organismi devono essere composti in modo tale che i singoli membri si completino a vicenda in termini di competenze. A tal fine, la loro composizione sarà il più possibile equilibrata in termini di regioni nazionali, lingua e genere. Al momento dell'elezione dei membri degli organi direttivi, la competenza e l'esperienza devono essere ponderate in modo appropriato.

#### 6. l'assemblea generale

##### 6.1 L'Assemblea Generale è l'organo supremo. Determina gli statuti, elegge il Consiglio direttivo e può revocare il Consiglio direttivo e i singoli membri del Consiglio direttivo.

##### 6.2 L'Assemblea Generale ha i seguenti doveri e poteri inalienabili:

- a) Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
- b) Approvazione della relazione annuale
- c) Ricezione della relazione dei revisori dei conti e approvazione del bilancio d'esercizio.
- d) Scarico del Consiglio esecutivo e della Segreteria.
- e) Elezione dei membri del Comitato esecutivo e del Presidium
- f) Elezione dei revisori dei conti
- g) Elezione dell'organismo di mediazione
- h) Modifica dello Statuto
- i) Decidere sull'esercizio dei diritti popolari, in particolare l'indizione di referendum e il lancio di iniziative popolari.
- k) Fissare le quote associative e prendere atto del bilancio annuale.
- l) Adozione di delibere su altre questioni proposte dai membri o dal Consiglio Direttivo.
- m) Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sull'utilizzo dei proventi della liquidazione

##### 6.3 Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee generali e nelle votazioni.

##### 6.4 Hanno diritto di movimento. Le mozioni devono essere sostenute da almeno 20 soci e devono essere presentate al Comitato esecutivo per lettera o per via elettronica con i

- nomi e le firme di tutti i proponenti al più tardi sei settimane prima dell'Assemblea generale ordinaria. Tali mozioni saranno messe all'ordine del giorno della successiva Assemblea Generale dal Consiglio Direttivo.
- 6.5 L'assemblea generale ordinaria si terrà nel primo semestre dell'anno. I soci sono invitati all'Assemblea generale con 30 giorni di anticipo per lettera o per via elettronica, indicando l'ordine del giorno.
- 6.6 Le riunioni dei soci possono svolgersi in forma fisica, elettronica, live-online o scritta. Sono possibili anche forme miste (ad esempio, elettronica e scritta).
- 6.7 L'Assemblea generale si terrà sotto forma di Landsgemeinde almeno ogni quattro anni.
- 6.8 Qualsiasi Assemblea generale debitamente convocata costituirà un quorum indipendentemente dal numero di soci presenti o partecipanti. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei membri. Le modifiche allo Statuto richiedono l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti o di tutti i membri partecipanti.
- 6.9 Il Comitato esecutivo redige il verbale dell'Assemblea generale e lo mette a disposizione dei soci.
- 6.10 Il Consiglio direttivo, i Revisori dei conti o 1/10 dei soci possono richiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria, indicandone lo scopo. La riunione si terrà entro due mesi dal ricevimento della richiesta.
- 6.11 Per la preparazione dell'Assemblea generale e per la comunicazione all'interno dell'Alleanza per la Costituzione, saranno creati forum digitali a livello nazionale (tedesco/francese) in cui si potranno discutere questioni e problemi e raccogliere le firme per le mozioni da presentare all'Assemblea generale. Questi forum hanno lo scopo di rafforzare l'espressione delle opinioni e la creazione di reti tra i membri e il Comitato esecutivo e di contribuire alla formazione delle opinioni.
7. il Consiglio di amministrazione
- 7.1 Il Comitato esecutivo è composto da almeno 5 membri. Si autocostituisce, ad eccezione del Presidio, e può, se necessario, formare al suo interno un Comitato direttivo.
- 7.2 La durata del mandato è di un anno, con possibilità di rielezione.
- 7.3 Il Presidium e, in caso di impedimento, un Vicepresidium o la Segreteria, su richiesta di un membro del Comitato esecutivo, convocheranno le riunioni del Comitato esecutivo ogni volta che gli affari lo richiederanno. Non è consentita la rappresentanza dei membri del Comitato esecutivo.  
Le risoluzioni sono approvate a maggioranza semplice. A meno che un membro del Consiglio di amministrazione non richieda una deliberazione orale, le delibere saranno validamente approvate tramite lettera circolare (compresa la posta elettronica) o con mezzi elettronici appropriati.  
Le delibere valide su questioni diverse da quelle elencate nell'ordine del giorno possono essere approvate solo all'unanimità e solo se tutti i soci sono presenti o dichiarano successivamente il loro consenso.
- 7.4 Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato devono essere verbalizzate.

8. compiti del consiglio di amministrazione
- 8.1 Il Comitato esecutivo rappresenta l'Associazione all'esterno e informa il pubblico. Conduce gli affari dell'Associazione, a meno che non sia stato delegato. I suoi compiti comprendono in particolare:
- a) Pianificare e attuare le attività nel quadro degli Statuti, della Carta e delle decisioni delle Assemblee generali.
  - b) Sviluppare e implementare le strategie necessarie, garantendo un uso economico e sensato dei fondi dell'associazione e la trasparenza nei confronti dei soci.
  - c) Preparare l'assemblea generale, i conti annuali e il bilancio, condurre e verbalizzare l'assemblea generale.
  - d) Elezione dell'Amministratore delegato con il relativo mandato.
  - e) Distribuzione dei portafogli e del lavoro all'interno del Consiglio.
  - f) Elezione dei membri del comitato consultivo, dei gruppi di lavoro e dei gruppi di esperti.
  - g) approvare risoluzioni sull'esercizio dei diritti popolari, in particolare l'indizione di referendum e il lancio di iniziative popolari.
  - h) Elezione della rappresentanza dei gruppi regionali in consultazione con i loro membri,
  - i) Supervisione dei gruppi regionali in consultazione con le sezioni, accompagnamento e sostegno del processo di fondazione delle sezioni cantonali,
  - k) Regolamentazione dell'autorità di firma,
  - l) Classificazione dei contributi, delle donazioni e delle sovvenzioni in base alle categorie di origine e al loro utilizzo, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea generale come allegato al bilancio annuale,
  - m) Creazione di forum digitali a livello nazionale (tedesco/francese) in cui discutere domande e problemi e raccogliere firme per le mozioni da presentare all'Assemblea generale. Questi forum hanno lo scopo di rafforzare l'espressione delle opinioni e la creazione di reti tra i membri e il Comitato esecutivo e di contribuire alla formazione delle opinioni di questi organi.
- 8.2 Un membro del Consiglio esecutivo che sia interessato dall'esito di una decisione del Consiglio esecutivo stesso deve ritirarsi.
- 8.3 Un singolo membro del Consiglio può appellarsi alla Commissione di mediazione in caso di differenze inconciliabili all'interno del Consiglio.
- 8.4 Il Consiglio di amministrazione agisce in linea di principio a titolo onorifico; ha diritto a un adeguato compenso sotto forma di onorario per le riunioni e al rimborso delle spese.

## 9. Revisori dei conti

L'Assemblea Generale eleggerà una società di revisione riconosciuta per un anno come revisore esterno, che dovrà riferire all'Assemblea Generale e presentare una proposta.

## 10. Ufficio

- 10.1 L'Ufficio esecutivo assicura un'organizzazione e un'amministrazione efficienti, compresa la creazione, la manutenzione e l'espansione delle applicazioni, dei processi e delle interfacce informatiche necessarie (esterne, hub sovraregionali e regioni), nonché la gestione delle campagne. Il Comitato esecutivo e il personale sono impiegati.
- 10.2 Il Comitato esecutivo partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale con funzioni consultive.
- 10.3 I compiti, le competenze e le responsabilità dell'Ufficio esecutivo e del Consiglio direttivo sono disciplinati in un regolamento organizzativo e aziendale separato.

## 11. comitato consultivo

Il Consiglio di amministrazione elegge i membri del Comitato consultivo per 3 anni e ne determina la presidenza. La rielezione è possibile. Il Comitato consultivo è composto da personalità della politica, della scienza, dell'economia, dei media e della dottrina giuridica o di altri settori rilevanti per l'Associazione. Supporta il Consiglio esecutivo nei suoi compiti. Con i membri del Comitato consultivo viene stipulato un accordo scritto sui diritti e i doveri.

## 12. Ufficio di mediazione

- 12.1 L'Assemblea generale elegge da 3 a 5 membri per un periodo di tre anni come membri del Consiglio di mediazione e ne nomina il presidente. Il consiglio di mediazione funge da organo di risoluzione dei conflitti per le minoranze sconfitte e in caso di altre divergenze. I membri interessati hanno il diritto di essere ascoltati.
- 12.2 L'ufficio di mediazione può essere interpellato dai membri di tutti gli organi in caso di conflitti inconciliabili. L'Organismo di mediazione ha principalmente una funzione di mediatore e svolge attività di mediazione.
- 12.3 In caso di ricorsi contro l'espulsione di soci o di provvedimenti contro sezioni e gruppi regionali, è l'organo di appello. La decisione finale è presa dopo aver ascoltato le parti interessate.
- 12.4 L'ufficio di mediazione redige una breve relazione annuale sulle proprie attività da sottoporre all'attenzione dell'assemblea generale.
- 12.5 I membri del Consiglio di mediazione sono in linea di principio volontari; hanno diritto a un compenso adeguato sotto forma di onorario e rimborso spese.

## 13. gruppi di lavoro e di esperti

Se necessario, il Comitato esecutivo istituisce gruppi di lavoro e di esperti per argomenti e questioni specifiche, in particolare per la preparazione di iniziative e referendum a livello nazionale. I membri di questi gruppi sostengono il Consiglio esecutivo e la Segreteria per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, per la preparazione

delle strategie (think tank), per i progetti di rafforzamento della Segreteria, per l'ancoraggio dei meccanismi di controllo costituzionale (ad esempio, diritti di autorità per le autorità giudiziarie, iniziativa legislativa, giurisdizione costituzionale, corte di giustizia, ecc.

#### 14. associazioni regionali e cantonali di soci

- 14.1 Le associazioni regionali e cantonali rafforzano il lavoro di base e la loro auto-organizzazione (progetti propri, attività politiche). Questi devono essere promossi. Al momento, questo riguarda i gruppi regionali.
- 14.2 Le fusioni regionali dei soci sono prive di personalità giuridica. La formazione dei gruppi regionali si basa sulle esigenze locali dei soci. La scelta della rappresentanza responsabile sarà effettuata in consultazione con le regioni dal membro responsabile del Comitato esecutivo, che si assicurerà che i portatori di ruolo abbiano accesso agli strumenti necessari (account di posta elettronica e applicazioni informatiche).
- 14.3 Un gruppo regionale può essere diviso in altri gruppi, fuso con un altro gruppo o sciolto a causa delle esigenze dei membri.
- 14.4 Le associazioni cantonali sono possibili solo con una propria personalità giuridica (associazione) e si organizzano come associazioni indipendenti nel quadro dei propri statuti, regolamenti e altre linee guida. Nel nome dell'associazione è sempre presente il nome del cantone (ad esempio, Alleanza per la Costituzione di Friburgo). Di norma, l'appartenenza a una sezione cantonale costituisce anche un'adesione all'Alleanza per la Costituzione della Svizzera.
- 14.5 Il Comitato esecutivo fornirà alle sezioni cantonali i documenti costitutivi, i modelli di statuto e le applicazioni informatiche per la gestione dei soci. Gli statuti delle sezioni cantonali saranno esaminati e approvati dal Comitato esecutivo dell'Alleanza per la Costituzione per la loro conformità con gli statuti nazionali.
- 14.6 Le sezioni cantonali decidono autonomamente le quote associative cantonali
- 14.7 Le sezioni cantonali che non adempiono ai loro obblighi nei confronti dell'Alleanza per la Costituzione o che agiscono contro i suoi interessi possono essere costrette a prendere provvedimenti dal Comitato esecutivo. Le Sezioni cantonali possono presentare ricorso contro tali decisioni all'Ufficio di mediazione. Il ricorso ha effetto sospensivo. La decisione finale spetta alla Commissione di mediazione dopo aver ascoltato tutte le parti.
- 14.8 In caso di scioglimento e liquidazione di una sezione cantonale, tutti gli attivi della liquidazione andranno all'Alleanza per la Costituzione della Svizzera.



## IV. Ulteriori disposizioni

### 15. Finanza

15.1 Per perseguire lo scopo dell'Associazione, Alleanza per la Costituzione Svizzera dispone dei seguenti mezzi:

- Quote associative
- Donazioni e contributi di ogni tipo
- Proventi da vendite ed eventi propri

I fondi serviranno esclusivamente e irrevocabilmente allo scopo dell'Associazione.

15.2 Solo il patrimonio dell'Associazione risponde dei debiti dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri dell'associazione, dei membri del consiglio direttivo, dell'ufficio o di altri organi dell'associazione.

15.3 I contributi, le donazioni e le sovvenzioni all'Alleanza per la Costituzione della Svizzera sono presentati in un allegato al bilancio annuale in base alla loro origine e al loro utilizzo.

### 16. Iscrizione al registro delle imprese

Il Consiglio direttivo è autorizzato a registrare l'Associazione nel Registro delle imprese.

### 17. Luogo di giurisdizione

17.1 Il foro competente per tutte le controversie tra i membri dell'Alleanza per la Costituzione, le sue sezioni, le associazioni regionali/comunali di membri o i singoli membri è la sede legale dell'Alleanza per la Costituzione Svizzera.

17.2 Prima di intraprendere un'azione legale, le parti si impegnano a risolvere le controversie in modo amichevole, se necessario con l'assistenza del servizio di mediazione.

17.3 Fa fede la versione tedesca del presente Statuto. Le versioni in francese, italiano e, se del caso, romancio saranno tradotte da queste.

18. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei soci presenti o partecipanti a un'Assemblea generale straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni dell'Associazione saranno trasferiti a un'istituzione senza scopo di lucro che persegua uno scopo identico o simile.

19. Entrata in vigore dello Statuto

Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea generale del 03.09.2022 ed è entrato in vigore in tale data.

Aarau, 03 settembre 2022

Presidente

Attuario

Thomas Börlin

Fritz Jordi